



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

PEC  
Allegati: ==

Réf. n° - Prot. n.        **2788**  
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta        **09/04/2024**

Al Commissario del Comune di  
Antey-Saint-André

Ai Segretari  
dei partiti, movimenti, e gruppi politici  
della Valle d'Aosta

e, p.c., Al Presidente  
della Commissione elettorale circondariale

Al Capo Ufficio stampa

**Oggetto:** Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio del Comune di Antey-Saint-André del 19 maggio 2024. Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature; autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste; inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa. Novità in materia di digitalizzazione dei procedimenti elettorali (Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

In vista della presentazione delle liste e delle candidature per le consultazioni elettorali del 19 maggio 2024, che si rammenta avrà luogo **dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di venerdì 19 aprile e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 20 aprile 2024**, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le seguenti indicazioni relative agli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e, infine, all'applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.

### **Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature**

Con riferimento agli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, disciplinati in linea generale all'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (*Disposizioni in materia di elezioni comunali*), si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nel comma 14, secondo cui il Segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista alla Commissione elettorale circondariale, entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata.

Si richiama inoltre l'attenzione delle SS.LL. sulla puntuale applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 5, della citata legge, in base al quale *“la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori (omissis)”*.

LB/nt  
Classifica 6 -3 -10  
r:\uffele\uffcirc\2024\antey-saint-andré\13\_adempim\_pres\_candidature.docx

.....  
**Secrétaire général de la Région**  
**Collectivités locales - Bureau électoral et services démographiques**  
Segretario generale della Regione  
Enti locali - Ufficio elettorale e servizi demografici

Contatti/Contacts:  
Liliana BOTTANI        0165 274980

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165274980-274983-274984  
télécopie +39 0165274988

11100 Aosta  
Piazza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165274980-274983-274984  
telefax +39 0165274988

PEC: segretario\_generale@pec.regione.vda.it  
PEI: entilocali-elettorale@regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F. Prefettura: 80006880076

### Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste

Per quanto attiene all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste, com'è noto, l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, espressamente richiamato dall'articolo 33, comma 5 della legge regionale 4/1995, attribuisce ai pubblici ufficiali, ivi espressamente individuati, la competenza ad eseguire l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e dei gruppi di candidati.

Al riguardo, si informa che il Consiglio di Stato ha ribadito che i suddetti soggetti sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. Sempre il Consiglio di Stato (Sezione terza, 16 maggio 2016, n. 1990) ha inoltre riconosciuto che, per i pubblici ufficiali non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza".

Pertanto, alla luce dei suddetti orientamenti giurisprudenziali, i pubblici ufficiali possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono ma anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In tal senso, si precisa che i segretari comunali, o i funzionari incaricati dal Sindaco, hanno l'obbligo di svolgere le funzioni in argomento all'interno del proprio ufficio, durante il consueto orario di lavoro o, se necessario, nel rispetto delle prestazioni di lavoro straordinario consentite dalla legge. Si segnala, a tal proposito, che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 13/2014 del 26 marzo 2014, ha ribadito che rientra nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei Comuni autorizzare l'espletamento delle funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale, in luogo pubblico, ovvero in luogo aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dalla citata legge 30 aprile 1999, n. 120 ai Consiglieri comunali, si precisa che, in virtù delle misure di semplificazione in materia di procedimenti elettorali introdotte dal **comma 8 dell'articolo 38bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108**, immediatamente applicabile nella nostra regione, non è più necessaria la preventiva comunicazione al Sindaco della disponibilità ad autenticare; tale potere può peraltro essere esercitato anche dai Consiglieri in carica, candidati alle elezioni amministrative del 19 maggio 2024, non essendo diversamente disposto dalla legge.

Sono altresì competenti, dopo le modifiche intervenute all'articolo 14 della legge n. 53/1990, gli avvocati iscritti all'albo, che hanno espresso la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni al proprio ordine di appartenenza. I loro nominativi debbono essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ordine a cui gli stessi sono iscritti.

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. ad assicurare, in massimo grado, la possibilità di usufruire di un efficiente servizio di autenticazione delle sottoscrizioni. Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il massimo godimento del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato.

Si ricorda, infine, che le modalità di autenticazione sono contenute nell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### Certificati attestanti che i candidati sono elettori

Allo scopo di evitare che persone prive del diritto di elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, l'articolo 33, comma 9, della legge regionale n. 4/1995, richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dai certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Secondo quanto previsto dal comma 3 del già citato articolo 38bis del decreto-legge 77/2021, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali può essere chiesto, dai vari soggetti titolari a questo scopo,

oltre che con le modalità ordinarie, anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all'eventuale delega firmata digitalmente a cura dei soggetti titolati).

Tali certificati, ai sensi del successivo comma 4, dovranno essere rilasciati in formato digitale dai sindaci nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Si specifica che, secondo quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo 38bis, i certificati rilasciati tramite posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità previste dalle norme di legge nel medesimo formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione. Inoltre, secondo quanto stabilito testualmente dal comma 6 dell'articolo 38bis: *“La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53”*.

#### **Designazioni dei rappresentanti di lista**

Si rammenta che la dichiarazione di presentazione delle candidature deve, inoltre, contenere l'indicazione dei delegati di lista, di cui uno effettivo e uno supplente, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso ogni ufficio di scrutinio.

#### **Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa**

Con riferimento alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si precisa che, fatte salve le precedenti precisazioni relative alle misure di semplificazione in materia di procedimenti elettorali disposte con il decreto-legge 77/2021 (in particolare per i certificati elettorali), non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo con legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). In particolare, si precisa che le disposizioni in materia di “autodichiarazioni” di cui all'articolo 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come introdotto dall'articolo 15 della legge n. 183/2011, non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali, ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo ovvero del diritto di iniziativa popolare referendaria.

Al tal proposito si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 283/00 - Sezione prima - del 13 dicembre 2000, con cui l'Alto Consesso ha escluso l'applicabilità nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, in particolare nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi ribaditi dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizioni poi confluite nel citato d.P.R. n. 445/2000, modificato dalla legge n. 183/2011, nonché, per quanto riguarda la nostra Regione, nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 19). Parere confermato dallo stesso Consiglio in sede giurisdizionale con sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Nel suddetto parere n. 283/00, vengono sanciti i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa espressa dal medesimo Consiglio di Stato, anche in sede giurisdizionale:

- non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione contenuto nell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 (art. 30 della legge regionale n. 19/2007), al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- è inoltre esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale, costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000 (art. 31 della legge regionale n. 19/2007);



- è altresì da escludere in linea generale l'applicazione al procedimento elettorale della normativa che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, ad eccezione del documento informatico di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nel raccomandare alle SS.LL. l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente nota, l'Ufficio elettorale e servizi demografici della Struttura scrivente resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Tiziana VALLET

*- documento firmato digitalmente -*